Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 10 marzo 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 57 DEL 10 MARZO 1943-XXI:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Zara.

(625)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1835.

Erezione in ente morale della Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza « Corbetta Pietro e figlio ing. Giuseppe », con sede in Borgolavezzaro (Novara).

N. 1835. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza « Corbetta Pietro e figlio ingegnere Giuseppe », con sede in Borgolavezzaro (Novara), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1836.

Erezione in ente morale della Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza « Claudio Baldoni, nobile di Montaito », con sede in Montecarotto (Ancona).

N. 1836. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la istituzione pubblica di assistenza e beneficenza « Claudio Baldoni, nobile di Montaito », con sede in Montecarotto (Ancona), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1837.

Parziale trasformazione della « Casa della Provvidenza ed Asilo materno », con sede a Roma.

N. 1837. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la « Casa della Provvidenza ed Asilo materno », con sede a Roma, viene parzialmente trasformata e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 66.

Modificazione dell'art. 1 dello statuto della « Fondazione Politecnica Italiana », in Milano.

N. 66. R. decreto 11 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato l'art. 1 dello statuto della « Fondazione Politecnica Italiana », in Milano, nel senso che alla denominazione di « Fondazione Politecnica Italiana » viene sostituita quella di: « Fondazione ing. Giacinto Motta per gli studi di ingegneria ».

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 21 gennaio 1943-XXI, n. 67.

Costituzione in Roma della « Fondazione medaglia d'oro Francesco Meattini ».

N. 67. R. decreto 21 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene costituita in Roma la « Fondazione medaglia d'oro Francesco Meattini », con un capitale iniziale di lire quattrocentomila (L. 400.000), e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 4 febbraio 1943-XXI, n. 68.

Autorizzazione al R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle antiche provincie in Torino ad accettare una donazione.

N. 68. R. decreto 4 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle antiche provincie in Torino, viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 60.000 nominali, in cartelle al portatore del Debito pubblico del Regno d'Italia Rendita 5 per cento, disposta in suo favore dalla signorina dott. Luisa Viriglio, con atto pubblico in data 10 luglio 1942-XX, per l'istituzione di un posto di studio da intitolarsi alla memoria del padre cav. Alberto Viriglio e destinato a studenti, figli di dipendenti del Municipio di Torino, di modeste condizioni economiche, che intraprendano gli studi di lettere o di giurisprudenza o di matematica, secondo modalità fissate in apposito regolamento.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 7 dicembre 1942-XXI.

Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Reale 7 maggio 1936-XIV, n. 6961, col quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Littoria;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nell'ex territorio della provincia di Caserta, passato poi a quello di Roma e pertinente ora alla nuova provincia di Littoria;

Visti gli atti della esperita istruttoria ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari durante la quale furono presentate le seguenti opposizioni:

a) in data 20 settembre 1930-VIII-13 maggio 1932-X dal sig. Di Massa Umberto fu Francesco, avverso la iscrizione della sorgente Massa;

b) in data 25 settembre 1930-VIII, 12 maggio 1932-X dall'avvocato Forte Cesare, in qualità di podestà del comune di Castelforte, avverso la iscrizione delle sorgenti Fontana o Fontanone, S. Egidio, Bagno di Mezzo, Comune e La Forma;

c) in data 26 settembre 1930-VIII-12 maggio 1932-X dalla signora Caracciolo Giovanna, avverso l'iscrizione della sorgente della Tigna;

d) in data 30 settembre 1930-VIII-11 maggio 1932-X dal sig. Cimino Antonio fu Francesco, avverso l'iscrizione della sorgente Cimino Antonio o Cimino Pietro;

e) in data 30 settembre 1930-VIII-30 aprile 1932-X dai signori Tibaldi Pasquale, Giovanni e Carlo fu Domenico, avverso l'iscrizione delle sorgenti Fontana o Fontanone, Voltone, Giardino del Cavaliere, Ambroselli, Pizzella, Irace, Massa e Ciorra;

f) in data 1° ottobre 1930-VIII-13 maggio 1932-X dal signor Ciorra Vincenzo Pasquale, avverso l'iscrizione della sorgente Ciorra;

g) in data 4 ottobre 1930-VIII-2 maggio 1932-X dal signor Mignacca Modesto fu Carlo, avverso l'iscrizione della sorgente Salomone;

h) in data 5 ottobre 1930-VIII dal conte Velluti Zati Simone, avverso la iscrizione della sorgente La Forma;

i) in data 30 settembre 1930-VIII-2-4 maggio 1932-X dai signori Duratorre Pietro, Enrico, Benedetto e Michele fu Giuseppe, avverso la iscrizione delle sorgenti Bagni S. Antonio e Maccarone;

l) in data 30 settembre 1930-VIII-2-4 maggio 1932-X dalle signore Viccari Giulia e Filippa fu Vincenzo e Paolucci Rosa ved. Viccari, avverso l'iscrizione delle sorgenti S. Michele Arcangelo, Viccari, Le Corrienti, Nervosi, dell'Arco, Viccari Giulia e La Forma;

m) in data 30 settembre 1930-VIII-2-4 maggio 1932-X dal signor Tomassi Marcellino Alfonso fu Nicola, avverso la iscrizione della sorgente Tomassi;

n) in data 2 ottobre 1930-VIII-10 maggio 1932-X dal sig. Faramonte Cesare fu Scipione, avverso la iscrizione delle sorgenti S. Lucia e della Scabbia;

o) in data 6 ottobre 1930-VIII-17 marzo 1932-X dall'Amministrazione provinciale di Roma avverso la iscrizione delle sorgenti S. Egidio di Sopra (Quattrotorri) e S. Egidio;

Considerato che dallo schema suindicato deve escludersi la sorgente Salomone non perchè possa riconoscersi di carattere privato, ma perchè appartiene al territorio della provincia di Frosinone;

Considerato, per quanto riguarda le suindicate opposizioni, che esse sono tutte fondate su motivi dello stesso ordine, in quanto gli opponenti invocano titoli di acquisto, *uso ab immemorabili* e contestano poi che i caratteri obbiettivi delle sorgenti siano tali da fare attribuire ad esse la qualità di acque pubbliche o perchè si tratta di sorgenti di piccolissima portata o perchè non influenti in corsi pubblici o perchè di limitato uso locale;

Che nessun valore è da riconoscersi a detti titoli di acquisto ed al pacifico possesso delle acque godute dai privati per lungo tempo, essendo ormai incontestabile che gli atti di acquisto delle acque non ostano alla loro iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche, quando esse abbiano quei caratteri che, secondo la legge vigente, bastano a farle dichiarare pubbliche, salvi, naturalmente, i diritti di uso da riconoscersi ai sensi di legge;

Ritenuto che le sorgenti Fontana o Fontanone, Comune, dell'Arco, Cimino, Voltone, Ambroselli, Pizzella, Irace Massa, Ciorra, Viccari, La Forma e Rio Genzano, essendo di portate notevolmente importanti, fra i litri 7 minimo della sorgente Fontana e 480 massimo della sorgente La Forma, presentano i caratteri di pubblicità per essere iscritte in elenco, non potendosi dubitare dalla loro attitudine ad usi di pubblico e generale interesse, appunto per la loro portata, anche indipendentemente dal bacino di cui fanno parte;

Che per quanto concerne le sorgenti Stazza e Sprecamogliera di piccolissima portata, facendo esse parte integrante del fiume Garigliano, in quanto affiorano a piccola distanza da detto corso d'acqua ed affluiscono nel medesimo deve, tale corso di acqua, comprese le sorgenti, iscriversi nell'elenco;

Che egualmente come facenti parte del Garigliano vanno iscritte le sorgenti Comune, sgorgando le medesime a pie' della sponda destra di detto fiume;

Che, invece, le sorgenti S. Egidio di Sopra (Quattrotorri) e S. Egidio (Petraccia) S. Lucia, della Scabbia, della Tigna, Bagno S. Antonio, Maccarone e dei Dolori, Tomassi, Bagno di Mezzo, Le Corrienti e Nervosi, attesa la limitatissima importanza della loro portata, non sono da comprendersi fra le acque pubbliche, non potendo, anche se tributarie del fiume Garigliano, apportare a questo un contributo degno di rilievo, nè potendo avere di per sè attitudini ad usi di pubblico e generale interesse;

Che ugualmente non sono da comprendere fra le acque pubbliche le sorgenti Ciorra, S. Michele Arcangelo e Viccari Giulia, stante che dagli accertamenti eseguiti dette sorgenti risultano scomparse;

Che la sorgente Giardino del Cavaliere, della portata di litri 4,64, deve invece considerarsi pubblica, in quanto, in sè considerata, per la sua portata e per la qualità potabile dell'acqua, si presta ad usi più estesi di quelli del fondo in cui sorge e può considerarsi parte del fiume Garigliano in quanto sgorga a metri 200 da esso e forma un rivo affluente del medesimo;

Visti i pareri 29 marzo 1935-XIII, n. 555, 15 dicembre 1936-XV, n. 1988, 15 ottobre 1937-XV, n. 1742, e 28 maggio 1942-XX, n. 1142, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, nonchè le relative norme regolamentari;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinte le suindicate opposizioni, in quanto non accolte col presente decreto, è approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Littoria, giusta l'unito esemplare, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente, il quale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1943-XXI
Registro n. 1 LL. PP., foglio n. 315.

Elenco delle acque pubbliche della provincia di Littoria

Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati o attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Rio Genzano.	Mar Tirreno.	Minturno.	Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese
2	Fiume Garigliano.	Id.	Minturno-Castelforte.	Tutto il corso, interessante la provincia di Littoria e comprese le sorgenti di sponda e facenti parte del fiume. Figura, ma senza l'indicazione delle sorgenti connesse, al n. 26 dell'elenco approvato per la provincia di Caserta *pro-tempore* con R. decreto 9 dicembre 1909.
	Suoi affluenti di destra			
3	Sorgenti « La Forma » in località Campoderito.	Garigliano.	Castelforte.	Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese Figura nell'elenco delle acque pubbliche approvato per la provincia di Caserta con R. decreto 9 dicembre 1909, ai numeri 37 e 38, con le indicazioni di « Fosso Sorgente Prima di Suio » e « Fosso Sorgente Seconda di Suio »
4	Sorgente « Viccari » in località Campoderito	Id.	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese.
5	Sorgente « Ciorra » in località Campoderito.	Id.	Id.	Id.
6	Sorgente « Massa » in località Campoderito.	Id.	Id.	Id.
7	Sorgente « Irace » in località Campoderito	Id.	Id.	Id.
8	Sorgente « Pizzella » in località Campoderito.	Id.	Id.	Id.
9	Sorgente « Ambroselli » in località Campoderito.	Id.	Id.	Id.
10	Sorgenti « Giardino del Cavaliere » in località Campoderito.	Id.	Id.	Id.
11	Sorgente « Del Voltone » in località Campoderito.	Id.	Id.	Id.
12	Sorgente « Cimino Pietro » in località Campoderito.	Id.	Id.	Id.
13	Sorgente « Cimino Antonio » in località Campoderito ».	Id.	Id.	Id.
14	Sorgente « Dell'Arco » in località omonima.	Id.	Id.	Id.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati o attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
15	Rio e sorgenti « Sprecamogliera » in località omonima.	Garigliano.	Castelforte.	Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese.
16	Sorgente « Fontanone » in località S. Egidio.	Id.	Id.	Id.
17	Sorgente « Fiuggi » in località Bagni di Suio.	Id.	Id.	Id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici
GORLA

(733)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 6 marzo 1943-XXI.

Facoltà di concedere decorazioni al valor militare sul campo.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, relativo a nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Ordina:

Art. 1.

È data facoltà al comandante della 1ª Armata, per il tempo in cui detta unità svolge operazioni militari nell'Africa settentrionale, di conferire decorazioni al valore, limitatamente alle medaglie d'argento e di bronzo e alla croce di guerra al valor militare, ai dipendenti militari che si siano dimostrati, per eccezionali atti di valore, meritevoli di immediata e particolare distinzione.

La facoltà preveduta dal primo comma non può essere esercitata trascorsi trenta giorni da quello in cui è stato compiuto l'atto di valore.

Art. 2.

La facoltà preveduta dall'articolo precedente può altresì essere esercitata, con le condizioni prevedute dall'articolo stesso, dal comandante il XXX Corpo d'armata, limitatamente alla concessione di decorazioni al valore ai dipendenti militari che non abbiano grado superiore a quello di capitano.

Art. 3.

Le concessioni di decorazione, ai sensi degli articoli precedenti, devono essere sanzionate con decreto Reale. All'uopo, per ogni concessione di decorazione, i Comandi indicati negli articoli stessi trasmettono ai Ministeri della marina e dell'aeronautica, se trattasi di concessioni a personale da essi rispettivamente dipendente, e al Ministero della guerra negli altri casi, un rapporto circostanziato e documentato sul fatto d'arme e compilano la relativa motivazione.

Art. 4.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 6 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(847)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1943-XXI.

Sostituzione del commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1942-XX, col quale Augusto Castellani fu nominato commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Perugia;

Viste le dimissioni rassegnate dal Castellani medesimo in data 6 novembre 1942-XX;

Vista la proposta del prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Perugia, in data 28 gennaio 1943-XXI;

Decreta:

Il fascista Mario Urbani è nominato commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Perugia, in sostituzione di Augusto Castellani.

Roma, addì 27 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: TIENGO

(848)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 4 marzo 1943-XXI, il seguente disegno di legge: conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1763, contenente disposizioni relative alle agevolazioni tributarie per l'approvvigionamento del bestiame ovino e caprino.

(849)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 9 marzo 1943-XXI alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1578, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dalla guerra.

(850)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Cremona.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 1° marzo 1943-XXI, il dott. Antino Della Corna è stato nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Cremona.

(819)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Sassari.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 1° marzo 1943-XXI, il dott. Gervasio Costa è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Sassari.

(820)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Sondrio.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 1° marzo 1943-XXI, il rag. Ugo Masotti è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Sondrio.

(821)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Ragusa.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 1° marzo 1943-XXI, il dott. Francesco Calabrese è stato nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Ragusa.

(822)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Como.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 27 febbraio 1943-XXI, il rag. Agrippino Porlezza è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Como.

(823)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Borgo Erizzo, in liquidazione, con sede nel comune di Borgo Erizzo (Zara).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 novembre 1942-XXI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di risparmio e prestiti di Borgo Erizzo, avente sede nel comune di Zara, e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Veduto il proprio provvedimento, in data 18 novembre 1942-XXI, con il quale il comm. prof. Giuseppe Franchi è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Salvino De Benvenuti è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Borgo Erizzo, avente sede nel comune di Zara, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse, in sostituzione del comm. Giuseppe Franchi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1943-XXI

V. AZZOLINI

(854)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI

ELENCO n. 6 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di giugno 1942-XX (dal n. 65099 al n. 65190 del registro dei marchi).

NOTA. — I marchi compresi nel presente elenco sono riprodotti nel fascicolo n. 6 del mese di giugno 1942-XX del « Bollettino dei brevetti per invenzioni modelli e marchi Parte III - Marchi di fabbrica e di commercio ».

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE II. — Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili.		
17- 4-1942	Società Anonima Vitam, a Bologna.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari in genere.	65121	8- 6-1942
17- 3-1942	Industria del Panforte di Siena Ditta Livio Tinti di Vittorio Francolini, a Siena.	Marchio di fabbrica per in specie caramelle, in genere dolciumi.	65135	18- 6-1942
17- 3-1942	Industria del Panforte di Siena Ditta Livio Tinti di Vittorio Francolini, a Siena.	Marchio di fabbrica per caramelle.	65137	18- 6-1942
17- 3-1942	Industria del Panforte di Siena Ditta Livio Tinti di Vittorio Francolini, a Siena.	Marchio di fabbrica per caramelle, in genere dolciumi	65138	18- 6-1942
18- 3-1942	S. A. Helvetia, Fabbriche di Surrogati di caffè, mostarda di senape e affini, a Varese.	Marchio di fabbrica per un surrogato di caffè.	65141	18- 6-1942
18- 3-1942	S. A. Helvetia, Fabbriche di Surrogati di caffè, mostarda di senape e affini, a Varese.	Marchio di fabbrica per un surrogato di caffè.	65142	18- 6-1942
18- 3-1942	S. A. Helvetia, Fabbriche di Surrogati di caffè, mostarda di senape e affini, a Varese.	Marchio di fabbrica per un surrogato di caffè.	65143	18- 6-1942
18- 3-1942	S. A. Helvetia, Fabbriche di Surrogati di caffè, mostarda di senape e affini, a Varese.	Marchio di fabbrica per un surrogato di caffè.	65144	18- 6-1942
17- 2-1942	S. A. Gio & F.lli Buitoni Sansepolcro, a Sansepolcro (Arezzo).	Marchio di fabbrica per pastina glutinata.	65155	26- 6-1942
20- 2-1942	S. A. Gio & F.lli Buitoni Sansepolcro, a Sansepolcro (Arezzo).	Marchio di fabbrica per capelli d'angelo glutinati.	65156	26- 6-1942
10- 4-1942	Gino Sartori, a Bassano del Grappa (Vicenza).	Marchio di fabbrica per surrogato di uova.	65162	26- 6-1942
10- 4-1942	Società Anonima Althea, a Parma.	Marchio di fabbrica per alimenti, estratti, salse, sughi, succhi preparati, pomidoro pelati, frutti, legumi, ortaggi freschi e conservati, cereali e loro derivati, brodi, zuppe, minestre vegetali, conserve e prodotti alimentari in genere, prodotti ed ingredienti per la preparazione di alimenti, alimenti e prodotti dietetici, formaggio.	65164	26- 6-1942
6- 5-1942	Aristeo Lupidi, a Capodimonte (Viterbo).	Marchio di fabbrica per un tipo di formaggio « ricotta ».	65174	26- 6-1942
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.		
30- 5-1942	Società Anonima Vigneti di Fontana Candida, a Roma.	Marchio di fabbrica per vini tipici.	65136	18- 6-1942
28- 3-1942	Società Anonima Carlo Erba, a Milano.	Marchio di fabbrica per sciroppi.	65146	18- 6-1942

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie		
27- 3-1942	Ditta Farmaceutici G. Trombini, a Milano.	Marchio di fabbrica per una pasta dentifricia composta da ormoni provenienti dalla vena orchitica del toro giovane in pieno potere sessuale associata a vitamine naturali.	65100	8- 6-1942
2- 4-1942	Giacomo Aroldo de Thierry, a Feltre. (Belluno).	Marchio di fabbrica per un prodotto usabile quale liscivia per bucato.	65102	8- 6-1942
17- 4-1942	Laboratori Italiani « Vict », a Milano.	Marchio di fabbrica per pasta dentifricia, creme per la pelle ed articoli da toletta in genere.	65104	8- 6-1942
17- 4-1942	Laboratori Italiani « Vict », a Milano.	Marchio di fabbrica per pasta dentifricia, creme per la pelle ed articoli da toletta in genere.	65105	8- 6-1942
18- 4-1942	Ferdinando Pozzoli, a Milano.	Marchio di fabbrica per un profumo solido.	65106	8- 6-1942
18- 4-1942	Pietro Gomelli, a Milazzo (Messina).	Marchio di fabbrica per essenze in genere.	65107	8- 6-1942
18- 4-1942	Agenzia Generale Italiana Prodotti Chimici e Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per cosmetici e detersivi, per uso personale, in pasta, in polvere e in liquido.	65108	8- 6-1942
23- 4-1942	Società Anonima Prodotti Oleolact, a Milano.	Marchio di fabbrica per cipria e creme di bellezza.	65109	8- 6-1942
2- 5-1942	Società Anonima Leda, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi in genere ed affini, detersivi ed affini, dentifrici ed affini, profumerie ed affini, prodotti chimici ed affini, prodotti di bellezza ed affini.	65117	8- 6-1942
22- 4-1942	Marcello Garosi, a Firenze.	Marchio di fabbrica per un detersivo per bucato	65119	8- 6-1942
17- 4-1942	Paolo Calvi, a Imperia-Oneglia.	Marchio di fabbrica per detersivi in polvere e saponi in polvere.	65120	8- 6-1942
2- 3-1942	S. A. Saponeria Nazionale, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi profumati, saponi in polvere, saponi in genere, dentifrici, detersivi e prodotti in genere di profumeria e di toletta.	65129	18- 6-1942
3- 3-1942	Giuseppe Galliano, a Seregno (Milano)	Marchio di fabbrica per sapone.	65132	18- 6-1942
3- 2-1942	Ditta Romeo Vincenzo, a Palermo.	Marchio di fabbrica per saponi tipo fine per tolette e tipo corrente.	65134	18- 6-1942
7- 3-1942	Francesco Pescetto, a Genova.	Marchio di fabbrica per eccipiente per la preparazione di pomate e creme.	65139	18- 6-1942
2- 5-1942	Società Anonima Leda, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi in genere ed affini, detersivi ed affini, dentifrici ed affini, profumerie ed affini, prodotti chimici ed affini, prodotti di bellezza ed affini.	65140	18- 6-1942
21- 4-1942	Pignacca Enrico, a Milano.	Marchio di fabbrica per latte di bellezza, creme, olii, cere depilatorie, brillantine, lozioni, cosmetici, tonici, dentifrici, profumi, essenze ed acque profumate, belletti, ciprie, rossetti per le labbra, smalti per le unghie, saponi, maschere di bellezza, prodotti di profumeria ed articoli per toletta.	65147	18- 6-1942
14- 4-1942	Renato Ceccarini, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato per abbronzare la pelle.	65148	18- 6-1942
21- 1-1942	Arnaldo Bertolotti & Giuseppe Mora, a Parma.	Marchio di fabbrica per sapone da toletta tipo unico, sapone da bucato tipo unico, brillantine liquide e solide, talco lavanda.	65153	26- 6-1942

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
16- 4-1942	Profumeria Satinine Soc. Acc. Usellini & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per estratti odorosi, profumi, lozioni, acqua di colonia, cipria, creme, saponi, cosmetici, acque da toletta, prodotti per l'igiene, la toeletta e la bellezza.	65170	26- 6-1942
8- 5-1942	Ditta L. Carmignani, a Parma.	Marchio di fabbrica per olio per la pelle, crema per la pelle, sostanze detersive e da toletta, profumi, cosmetici, saponi in genere, sostanze per cure estetiche, acque per capelli, smalti per unghie, ciprie e polveri cosmetiche	65179	27- 6-1942
9- 5-1942	Società Italiana Rappresentanze Depositi Esportazione Importazione Società Anonima S.I.R.D.E.I.S.A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto autarchico per l'igiene e la pulizia della pelle.	65182	27- 6-1942
		Classe V. — Metalli lavorati: utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.		
1- 4-1942	Georg Lehmann, a Milano.	Marchio di fabbrica per gasogeni a carburo di calcio.	65101	8- 6 1942
14- 4-1942	Andrea Fiore, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine, utensili, attrezzi, articoli tecnici.	65168	26- 6-1942
8- 5-1942	Coriolano De Feletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi e aghi per rimagliare calze e simili, applicabili a macchine da cucire a pedale, a mano o a motore.	65180	27- 6-1942
		Classe VI. — Orologeria, apparecchi di elettricità, di fisica, strumenti di misura, strumenti musicali, macchine da cucire, da maglieria ecc. macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.		
16- 4-1942	Società Anonima Amedeo Fumeo, a Milano.	Marchio di fabbrica per proiettori cinematografici sonori ed in ispecie a passo ridotto.	65103	8- 6-1942
4- 5-1942	Ditta R. Ceruti, a Torino.	Marchio di fabbrica per strumenti e apparecchi di misura.	65171	26- 6-1942
7- 5-1942	Società Anonima A. Calderoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per orologi in genere, nonchè parti ed accessori di detti orologi.	65177	27- 6-1942
		Classe VIII. — Materiali da costruzione: vetrerie e ceramiche		
3- 3-1942	Ditta Giorgio Torggler, a Merano (Bolzano).	Marchio di fabbrica per materiali di coperture monolitiche impermeabili per costruzioni edilizie.	65131	18- 6-1942
		Classe IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione		
23- 4-1942	Società in nome collettivo Giacomo Jucker di G. Jucker & A. Saibene, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi scambiatori di calore.	65110	8- 6-1942
27- 3-1942	Ditta Filtermo di Mazza Egidio, a Milano.	Marchio di fabbrica per mensole protettive per caloriferi, articoli ed accessori per impianti di riscaldamento.	65145	18- 6-1942

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
4-5-1942	Cereria Luigi Conterno di Vittorio Giunganino, a Torino.	Marchio di fabbrica per lumini da notte.	65157	26-6-1942
4-5-1942	Cereria Luigi Conterno di Vittorio Giunganino, a Torino.	Marchio di fabbrica per candele decorative.	65158	26-6-1942
		CLASSE XII. — **Prodotti compresi in più classi.**		
14-4-1942	Società Anonima Benotto, a Torino.	Marchio di fabbrica per biciclette, motociclette e loro parti ad eccezione dei pneumatici e delle altre parti in gomma o prevalentemente in gomma.	65169	26-6-1942
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
23-4-1942	Società Anonima Restelli, a Como.	Marchio di fabbrica per tessuti oleati e sterlingati e in genere tessuti impermeabilizzati.	65113	8-6-1942
25-4-1942	Aspesi & Crespi S. A., a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti di raion.	65116	8-6-1942
20-4-1942	Società Anonima Sete Cucirine Riunite, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura comunque preparati e confezionati.	65122	8-6-1942
7-5-1942	« Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati cucirini in fibre sintetiche.	65175	27-6-1942
12-5-1942	Ditta Vittorio di M. Hassau, a Tripoli.	Marchio di fabbrica per tessuti in genere.	65184	27-6-1942
12-5-1942	Ditta Vittorio di M. Hassau, a Tripoli.	Marchio di fabbrica per tessuti in genere.	65185	27-6-1942
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.**		
13-4-1942	Luisa Bartoloni Lazzari, a Bologna.	Marchio di fabbrica per biancheria da signora, reggipetti, reggicalze, cinture riduttive e articoli similari.	65118	8-6-1942
8-3-1942	Ditta Sorelle Casalgrandi, a Milano.	Marchio di fabbrica per confezioni, di maglia e di tessuti, per l'abbigliamento personale per uomo, donna e bambini.	65130	18-6-1942
7-5-1942	Società Anonima A. Calderoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per oggetti d'ornamento personale.	65178	27-6-1942
11-5-1942	S. A. Abital Abbigliamento Italiano, a Milano.	Marchio di fabbrica per impermeabili.	65183	27-6-1942
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**		
24-4-1942	Ugo Manzi, a Roma.	Marchio di fabbrica per filtri denicotinizzanti per bocchini da fumatore, bocchini per sigarette, sigari e pipe, pipe.	65124	8-6-1942
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici, apparecchi d'igiene e di terapia.**		
27-3-1942	Ditta Farmaceutici G. Trombini, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici ed in particolare specialità medicinali in fiale e flaconi.	65099	8-6-1942
23-4-1942	Ditta Brevetti Berné, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchio per la cura delle ptosi dello stomaco, e in genere guaine, cinture, fasci, cinti a scopo terapeutico o estetico, loro parti ed accessori.	65112	8-6-1942

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
25- 4-1942	Ditta C.I.D.O.R., a Milano.	Marchio di fabbrica per eccipiente per pomate in sostituzione della vaselina filante, a base di grassi e minerali.	65115	8- 6-1942
11- 3-1942	Vincenzo Sabatelli, a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	65133	18- 6-1942
11- 4-1942	Emanuele Demichelis, a Torino.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	65165	26- 6-1942
11- 4-1942	Emanuele Demichelis, a Torino.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	65166	26- 6-1942
11- 4-1942	Emanuele Demichelis, a Torino.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	65167	26- 6-1942
7- 5-1942	S. A. Farmaceutici Italia, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici	65176	27- 6-1942
12- 5-1942	Istituto Farmacologico Dottori De Angeli S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici solfamidici.	65186	27- 6-1942
12- 5-1942	Istituto Farmacologico Dottori De Angeli S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici solfamidici.	65187	27- 6-1942
12- 5-1942	Istituto Farmacologico Dottori De Angeli S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici solfamidici.	65188	27- 6-1942
12- 5-1942	Istituto Farmacologico Dottori De Angeli S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici solfamidici.	65189	27- 6-1942
12- 5-1942	Istituto Farmacologico Dottori De Angeli S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici solfamidici.	65190	27- 6-1942
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**		
21- 4-1942	Oleificio Colorificio Fasana, a Verbania-Intra (Novara).	Marchio di fabbrica per colori, vernici, smalti, pitture per l'edilizia e per l'industria.	65123	8- 6-1942
4- 5-1942	Oleificio Colorificio Fasana, a Verbania-Intra (Novara).	Marchio di fabbrica per una pittura opaca grassa.	65159	26- 6-1942
4- 5-1942	Oleificio Colorificio Fasana, a Verbania-Intra (Novara).	Marchio di fabbrica per smalti e vernici sintetici.	65160	26- 6-1942
4- 5-1942	Oleificio Colorificio Fasana, a Verbania-Intra (Novara).	Marchio di fabbrica per smalti, vernici e prodotti sintetici.	65161	26- 6-1942
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**		
2- 3-1942	Achille Verri, a Milano.	Marchio di fabbrica per solvente per ruggine.	65128	18- 6-1942
24- 4-1942	Società Anonima Laboratorio Chimico Industriale, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici per industria in genere e in special modo un depurante per fusioni di alluminio e sue leghe.	65149	18- 6-1942
24- 4-1942	Società Anonima Laboratorio Chimico Industriale, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici per industria in genere e in special modo un affinante per fusioni di alluminio-silicio.	65150	18- 6-1942
24- 4-1942	Società Anonima Laboratorio Chimico Industriale, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici per industria in genere e in special modo un depurante per fusioni di alluminio magnesio.	65151	18- 6-1942
24- 4-1942	Società Anonima Laboratorio Chimico Industriale, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici per industria in genere e in special modo uno scorificante per fusioni di alluminio.	65152	18- 6-1942
11- 2-1942	Guido Mazza, a Napoli.	Marchio di fabbrica per topicidi, olattifughi, antiparassitari, callifughi.	65154	26- 6-1942

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
10- 4-1942	Società Rumianca, a Torino.	Marchio di fabbrica per disinfestanti per terreni agricoli, prodotti chimici per l'agricoltura.	65163	26- 6-1942
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**		
23- 4-1942	Tecnochimica Violini, a Milano.	Marchio di fabbrica per manufatti laminari costituiti da uno o più strati di tessuti e oppure materiali fibrosi e sostanze gommose, resinose, eteri della cellulosa e simili, nonchè tutti gli articoli fabbricati con impiego di tali manufatti speciali.	65111	8- 6-1942
24- 4-1942	Ditta Fratelli Azario, a Biella.	Marchio di fabbrica per prodotti per la pulizia dei metalli ed oggetti casalinghi come vetri, cristalli, smalti, vernici e simili.	65114	8- 6-1942
2- 3-1942	Achille Verri, a Milano	Marchio di fabbrica per paste abrasive.	65125	18- 6-1942
2- 3-1942	Achille Verri, a Milano.	Marchio di fabbrica per paste abrasive.	65126	18- 6-1942
2- 3-1942	Achille Verri, a Milano.	Marchio di fabbrica per anticongelante.	65127	18- 6-1942
4- 5-1942	Carlo Angelo Tomatis, a Torino.	Marchio di fabbrica per resine sintetiche, articoli di fabbricazione in resine sintetiche.	65172	26- 6-1942
7- 5-1942	Ditta Cigala & Bertinetti, a Torino.	Marchio di fabbrica per materie plastiche stampate.	65173	26- 6-1942
8- 5-1942	Gino Chiamenti, a Milano.	Marchio di fabbrica per chiusura rapida a svavto, con e senza chiave, per borse, borsette e simili.	65181	27- 6-1942

AVVISO. — Presso le Prefetture e i Consigli provinciali delle corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les Marques Internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

(851) *Il direttore*: A. ZENGARINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a tre posti di aiuto assistente tecnico in prova nel ruolo tecnico dei servizi sussidiari del Commissariato generale per la pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 agosto 1921, n 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente e successive modificazioni,

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione all'impiego;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente l'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 596, concernente l'ammissione dei mutilati di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, che reca disposizioni sul trattamento del personale statale e degli Enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito in legge con legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, sulla esten-

sione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei reduci della guerra 1915 - 1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazione nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, contenente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con legge 21 marzo 1938-XVI, n. 610, concernente l'estensione ai militari, in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani ed i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 6 luglio 1939, n. 1066, con cui è stato reso esecutivo l'Accordo tra l'Italia e l'Albania relativo ai diritti dei rispettivi cittadini, stipulato a Tirana il 20 aprile 1939-XVII;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani ed i congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti in favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna, quali assimilati o militarizzati, i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca i provvedimenti a favore dei combattenti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvedimenti a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1644, che approva i ruoli organici del Commissariato generale per la pesca;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 15 aprile 1942-XX, che stabilisce i coefficienti per le promozioni da conferire per merito comparativo ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2929 A. G cn. 3 dell'8 giugno 1942, che estende le disposizioni contenute nel decreto del DUCE in data 15 aprile 1942 a tutti i casi nei quali occorre valutare le benemerenze ed i titoli dei candidati, sia nei concorsi per titoli o per esami che nelle promozioni;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3651 - 32633 1.3.1 in data 4 febbraio 1942-XX, con la quale è stato disposto che il 10 % dei posti di gruppo *C* messi a disposizione per l'anno XX venga conferito per chiamata agli invalidi di guerra e che i rimanenti posti siano riservati per metà ai chiamati alle armi;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 1942-XXI, n. 57714-54213-2.16-1.3.1 con la quale viene accordata la facoltà di indire concorsi per formare i propri organici;

Considerato che i posti a disposizione che si intendono conferire per concorso al grado iniziale di gruppo *C* del ruolo tecnico dei servizi sussidiari del Commissariato generale per la pesca sono sei;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di aiuto assistente tecnico in prova (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo tecnico dei servizi sussidiari del Commissariato generale per la pesca — un posto, pari al 10 % dei sei posti disponibili, è conferito per chiamata agli invalidi di guerra — altri due posti sono riservati a favore dei chiamati alle armi.

E' ammesso a partecipare al concorso il personale non di ruolo in servizio da almeno un anno presso il Commissariato generale per la pesca e da almeno due anni presso altre Amministrazioni dello Stato, nonchè il personale statale appartenente a categorie immediatamente inferiori a quelle dei posti messi a concorso.

E' inoltre ammesso a partecipare al presente concorso il personale non di ruolo che abbia disimpegnato lodevolmente, per almeno due anni alla data di entrata in vigore del decreto di approvazione dei ruoli organici, funzioni proprie di gruppo *C*, anche se non in possesso del requisito del titolo di studio.

Sono ammessi a partecipare i cittadini albanesi, purchè siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica ed i cittadini italiani i quali abbiano contratto matrimonio con persone di nazionalità straniera, posteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, senza la prescritta autorizzazione.

I concorrenti debbono avere compiuto alla data del presente decreto il 18° anno di età, mentre si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8, corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Commissariato generale per la pesca (Divisione del personale e degli affari generali), per il tramite delle Amministrazioni da cui i candidati dipendono entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande che perverranno dopo il termine suddetto non saranno prese in considerazione.

Nel trasmettere le domande le Amministrazioni dovranno unirvi:

a) per il personale di ruolo una copia dello stato di servizio ed un dettagliato rapporto informativo dal quale risultino gli eventuali fatti di notevole importanza riferibili alla carriera del candidato, nonchè copia delle note di qualifica allo stesso attribuite nell'ultimo triennio;

b) per il personale non di ruolo una attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data e precisando la qualifica. Dalla attestazione dovranno risultare, inoltre, le mansioni disimpegnate, l'operosità ed il rendimento del candidato.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei principali documenti allegati.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane oppure all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a far pervenire i documenti prescritti entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine medesimo.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato su carta da bollo da L. 6, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, comprovante, a seconda dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F..

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci

di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 12. La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

c) diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

In sostituzione del diploma potrà essere presentato un certificato rilasciato dall'istituto o dalla scuola presso cui è stato conseguito il titolo, ovvero una copia del titolo stesso, autenticata da un Regio notaio e legalizzata ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) certificato, su carta da bollo da L. 6, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

e) certificato, su carta da bollo da L. 6, rilasciato da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e non ha imperfezioni fisiche visibili che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o nell'ultima guerra, produrranno un certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato penale generale, su carta da bollo da L. 18, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato, su carta da bollo da L. 6, di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal Comune dove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto.

La firma del podestà deve essere legalizzata dal prefetto;

h) certificato, su carta da bollo da L. 6 comprovante il godimento dei diritti civili e politici, ovvero che il concorrente non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso, rilasciato dal Comune di residenza e vidimato dal pretore;

i) foglio di congedo militare illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista della leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

l) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da presentarsi dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu la causa delle ferite o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o per l'attuale guerra, gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, i figli di invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o per la guerra attuale, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

n) ogni altro documento o titolo con il quale il candidato ritenga di poter dimostrare la sua specifica idoneità al posto cui aspira.

Art. 4.

I documenti a corredo della domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui sopra e dovranno essere, inoltre, muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione della firma, da parte del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) del precedente articolo non saranno accettati se risultino rilasciati da più di tre mesi dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) del precedente articolo i mutilati e gli invalidi di guerra, nonchè i minorati per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o nell'attuale guerra; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) del precedente articolo gli italiani non regnicoli purchè dimostrino tale loro qualità; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *g*) ed *h*) del precedente articolo 3 i concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Commissario generale per la pesca, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 6°, presidente; di due funzionari di grado non inferiore al 7° e di due funzionari di grado non inferiore all'8° membri. Il presidente e gli altri funzionari possono appartenere anche ad altre Amministrazioni statali.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al 9°, anche se non appartenente al Commissariato generale per la pesca.

Art. 7.

La Commissione, in base ai titoli ed ai documenti esibiti, attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai 60 centesimi.

La Commissione formerà apposita graduatoria di merito secondo l'ordine di votazione attribuito ai singoli aspiranti.

Art. 8.

La graduatoria da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà approvata con decreto del Commissario generale per la pesca.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Commissario generale per la pesca, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 9.

Con decreto del Commissario generale per la pesca sarà proceduto alla nomina dei vincitori compresi nella graduatoria.

Art. 10.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 11.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(825)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli ad un posto di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno del Commissariato generale per la pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti 3 gennaio 1926-IV, n. 48, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e 8 luglio 1941-XIX, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visti il Regio decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e dei feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che converte in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1941-XX, n. 1644, d'approvazione dei ruoli organici del Commissariato generale per la pesca;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 1942-XXI, n. 57714/54213/2.16/1.3.1, con la quale viene accordata al Commissariato generale per la pesca la facoltà di indire i concorsi per formare i propri organici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno del Commissariato generale per la pesca.

Art. 2.

Al concorso potrà partecipare il personale subalterno comunque non di ruolo in servizio, da almeno un anno, presso il Commissariato generale per la pesca e da almeno due anni presso le altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età, mentre si prescinde dal limite massimo di età.

Sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Commissariato generale per la pesca (Divisione del personale e degli affari generali) per il tramite dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono, entro il termine di 60 giorni dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande che perverranno dopo il termine suddetto non saranno prese in considerazione.

Nel trasmettere le domande, le Amministrazioni dovranno unirvi una attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data e precisando la qualifica. Dall'attestazione dovranno risultare, inoltre, l'operosità ed il rendimento del candidato.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei documenti allegati.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie italiane od all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a far pervenire i documenti entro 20 giorni succesivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del competente segretario federale dei Fasci di combattimento comprovante, a seconda dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci per gli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tutt'ora perdura; il certificato dovrà inoltre, essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 12. La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere legalizzata;

c) certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza del candidato, dal quale risulti che questi sa leggere e scrivere, a meno che il candidato non presenti titolo di studio non inferiore alla licenza elementare;

d) certificato, su carta da bollo da L. 6, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere legalizzata;

e) certificato, su carta da bollo da L. 6, rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del R. E., dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e non ha imperfezioni fisiche visibili che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalle superiori autorità militari.

I candidati invalidi di guerra e per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o della Spagna o dell'attuale guerra, produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato penale generale, sulla prescritta carta da bollo, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato su carta da bollo da L. 6 di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal Comune dove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza

La firma del podestà dev'essere legalizzata;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 6, da presentarsi dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

m) ogni altro documento o titolo con il quale il candidato ritenga di poter dimostrare la sua specifica idoneità al posto cui aspira.

Art. 5.

I documenti a corredo delle domande dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui sopra e dovranno essere, inoltre, muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli purchè dimostrino tale loro qualità.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi presso altre Amministrazioni.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Commissario generale per la pesca, ai sensi dell'art. 1 ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà composta dal direttore capo della Divisione del personale e degli affari generali, presidente, e da due funzionari di grado non inferiore all' 8°, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al 10°.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Commissariato generale per la pesca, sarà stabilita tenendo conto dei diritti preferenziali previsti dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e dai provvedimenti di estensione ed integrazione, a favore degli invalidi di guerra, di quelli per la causa fascista e di quelli per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli ex combattenti della guerra 1915-18, di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, di quelli che hanno partecipato alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita e degli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; nonchè dei diritti preferenziali previsti dall'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 9.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni 10 dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, decide, in via definitiva, il Commissario generale per la pesca, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 10.

Il vincitore del concorso sarà nominato agente tecnico in prova, e. se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, conseguirà la nomina ad agente tecnico dopo un periodo di prova non inferiore a 6 mesi.

Il vincitore del concorso qualora si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguirà subito la nomina ad agente tecnico.

Art. 11.

Il vincitore del concorso che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Commissario generale per la pesca, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1942-XXI

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(826)

REGIA PREFETTURA DI ENNA

Graduatoria del concorso per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio di farmacia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il proprio precedente decreto di pari numero, in data 22 maggio 1942, con cui veniva bandito il concorso per titoli per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia sita nella piazza S. Rocco, n. 7, del comune di Pietraperzia;

Visti gli atti;

Visto il verbale della apposita Commissione giudicatrice;

Ritenuto che il concorso si è svolto conformemente alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per il servizio farmaceutico approvato con il R. decreto 30 settembre 1938, n. 1705;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui in narrativa, formata dalla apposita Commissione giudicatrice:

1. Salvatore Mendola fu Rosario.

E' dichiarato vincitore il farmacista Salvatore Mendola fu Rosario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni interi e consecutivi, agli albi pretorio di questa prefettura e del comune di Pietraperzia.

Enna, addì 20 ottobre 1942-XX

Il prefetto: DE ROSA.

(827)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.